Programmi sperimentali di promozione della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia: le prospettive della qualificazione ex art. 27, d.lgs. n. 81/2008

di Gaetano Goglia e Domenico Taddeo

Quando sei al lavoro sei come un flauto attraverso il cui cuore il sussurro delle ore si trasforma in musica. Amare la vita attraverso il lavoro significa essere intimi con il segreto più profondo dell'esistenza. Tutto il lavoro è vuoto a meno che non ci sia amore, perché il lavoro è amore reso visibile.

Kahlil Gibran

Il lavoro autonomo in Italia e in Europa

L'Italia è stata storicamente caratterizzata da un elevato livello di lavoro autonomo (dal 1980 quattro-cinque milioni di unità, il 20-25% della forza lavoro totale). Negli anni 1990 e 2000 il rapporto tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti è stato sostanzialmente costante.
La diminuzione della percentuale di lavoro non dipendente è principalmente dovuta al calo del lavoro autonomo nei settori tradizionali (agricoltura e piccoli commercianti), compensata da un aumento nel settore costruzioni e in particolare nel terziario non commerciale (servizi alle imprese e personale, educazione, sociale, sanità, servizi finanziari).
Con particolare riguardo ai settori economici, tra il 2000 e il 2006, i lavoratori autonomi[1] sono diminuiti nel settore agricolo (-84.000 unità) e nell'industria (-19.000 unità), mentre sono aumentati nei servizi (+58.000 unità) e nel settore costruzioni (+76.000 unità). Per quanto concerne la posizione professionale, nel 2006 i lavoratori autonomi mostravano la seguente distribuzione: 3.659.000 lavoratori per conto proprio, 1.107.000 liberi professionisti, 425.000 coadiuvanti familiari. Per quanto riguarda il genere, le indagini hanno dimostrato che la maggioranza dei lavoratori autonomi sono uomini. Per quanto riguarda l'età, alcuni studi hanno mostrato differenze in base al tipo di settore lavorativo considerato. Gran parte di artigiani e commercianti si trovano nella fascia d'età 50-60 anni, i "nuovi professionisti" si trovano principalmente nella fascia al di sotto dei 40 anni, i lavoratori autonomi meno qualificati sono equamente distribuiti tra le varie classi d'età.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del lavoro autonomo, le libere professioni tradizionali, l'artigianato e i piccoli commercianti sono maggiormente presenti nel Nord-Est d'Italia e al Sud, mentre gli autonomi meno qualificati sono uniformemente distribuiti sul territorio nazionale. L'incidenza del lavoro autonomo in Italia (stima del 2007) è del 26%[2].
Il lavoro autonomo esiste con diversi livelli di diffusione nei 27 Stati membri (EU-27) e in Norvegia e riguarda un'ampia gamma di categorie di lavoratori. I lavoratori in proprio sono comuni in settori tradizionali quali l'agricoltura, le professioni forestali e la pesca, il commercio al dettaglio e l'artigianato, oltre che nell'edilizia, nei trasporti e inoltre nella libera professione.

[1] D. Coletto, *Italy: Self-employed workers*, Fondazione Regionale Pietro Seveso, in *www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/it0801019q_it.htm*, 24 febbraio 2009.
[2] R. Pedersini, D. Coletto, C. Welz, *Lavoratori autonomi: relazioni industriali e condizioni di lavoro*, Network of European observatories (EIRO and EWCO), in *www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/index.htm*, 2010.

L'incidenza del lavoro indipendente varia da oltre un quinto in alcuni paesi, specialmente nell'Europa del Sud e nell'Europa centrale e orientale. Nel 2007 la media UE27 era del 17%, Grecia 35%, Romania 34%, Italia 26%, Portogallo 25%, Polonia 24%, Cipro 20%, Norvegia 8%, Estonia e Danimarca 9%. In tutti i casi il lavoro autonomo rappresentava almeno il 50% di tutto il lavoro indipendente. In alcuni Stati membri la percentuale dei lavoratori autonomi senza dipendenti era ancora più elevata (70%[3] e più): Repubblica Ceca, Lituania, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito.

Focus sul lavoro autonomo nel settore edilizia

L'edilizia rappresenta uno dei maggiori settori di attività in Europa come in Italia anche se fortemente penalizzato dall'attuale recessione globale. Alcuni sottosettori dell'edilizia, come ad esempio quella residenziale, sono stati colpiti più duramente di altri. Per far fronte all'attuale crisi economica, i governi di tutta l'UE hanno adottato una serie di misure, fra cui politiche volte stimolare l'edilizia, in particolare l'ampliamento di programmi di lavori pubblici o l'accelerazione di investimenti già pianificati. Alcuni governi hanno introdotto agevolazioni fiscali, altri Paesi, specialmente nell'Europa del sud, hanno modificato i regolamenti sui lavori pubblici. I governi hanno anche modificato le norme e i regolamenti sui pagamenti della previdenza sociale. Tuttavia, quest'ultima misura, non sempre tutela i lavoratori ai margini del mercato del lavoro (lavoratori migranti, interinali, autonomi), con evidenti ripercussioni anche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro degli stessi. La crisi globale ha determinato in tutti i settori e particolarmente in edilizia uno smottamento di lavoratori "tipici" verso forme atipiche/autonome di impiego.
La raccomandazione del Consiglio UE n. 134/2003 *Sicurezza lavoratori autonomi* individua settori ad "alto rischio" in cui il numero di lavoratori autonomi è elevato e tra questi cita (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti) e che, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori autonomi sono particolarmente esposti, determinano notevoli costi sociali e umani.
La ricerca "*Italy: self-employed workers*"[4] ha evidenziato un aumento del lavoro autonomo nel settore delle costruzioni (tra il 2000 e il 2006: +76.000 unità).
La relazione *Ristrutturazione nel settore Edilizia nei 25 Stati UE*[5], ha sottolineato che, il numero di operai del settore costruzioni con contratti di lavoro non standard (interinali, autonomi), rappresentava il 20% del totale UE con punte in alcuni Stati del 44% e 52% (Spagna); la forza lavoro aveva le seguenti caratteristiche: prevalenza uomini, età compresa fra 25 e 54 anni, muratori,carpentieri, imbianchini, elettricisti,autisti, conduttori di impianti.
La relazione indica che nel 2007 il settore dell'edilizia ha rappresentato poco più del 8% dell'occupazione nell'UE.
L'importanza del settore in termini di occupazione varia considerevolmente nei diversi Paesi dell'UE: in Irlanda e Spagna, per esempio, l'occupazione in questo settore ha rappresentato più del 13% dell'occupazione totale, rispetto al 6% dei Paesi bassi e della Slovenia. Nella maggior parte dei paesi, l'occupazione nell'edilizia è aumentata fra il 2004e il 2007, a parte nella Repubblica Ceca e in Danimarca in cui è rimasta inalterata, e in Germania, dove ha registrato un lieve calo.
Prima dell'inizio della recessione, l'occupazione nel settore edile era in aumento in tutta Europa, con tassi di crescita fra il 2004 e il 2007 ben al di sopra della media UE in Irlanda (più del 4% all'anno), in Spagna (circa il 4%), Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia (3%). Per quanto riguarda le forme contrattuali di lavoro, nel 2007, il numero di lavoratori con contratti di lavoro temporanei e/o atipici rappresentava il 20% del totale con punte del 52% in Spagna, 44% in Polonia, 30% Portogallo, 15-17% in Francia, Germania, Grecia e Slovenia.
Il numero di operai del settore edilizio con contratti di lavoro non standard (interinali, autonomi) era, quindi, ragguardevole in molti paesi europei e, pertanto, più significativo rispetto ad altri settori

[3] Comitato economico e sociale europeo, *Tendenza del lavoro autonomo*, 10 marzo 2010, SOC/344.
[4] D. Coletto, *op. cit.*
[5] J. Hurley, Eurofound, 2009.

economici. La maggior parte dei lavoratori del settore era costituita da muratori, carpentieri, imbianchini, elettricisti (tali mansioni hanno rappresentato più del 60% del totale degli operai del settore edilizio dell'UE nel 2007).
L'elevata flessibilità del mercato del lavoro in questo settore offre una scarsa protezione sociale (in particolare per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro) ai lavoratori più vulnerabili (autonomi, migranti, ecc.).
Le parti sociali europee nel settore dell'edilizia (EFBWW e FIEC), riunitesi il 5 febbraio 2010 nel contesto di una ricerca europea mirata, hanno affrontato il problema del lavoro autonomo "fittizio" in edilizia *Problem of bogus sel-employment in construction sector* proponendo alcune misure per contrastare tale fenomeno:

1. campagne di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori, agenzie, imprenditori, autorità pubbliche;
2. maggiore trasparenza negli indicazione negli appalti pubblici e previsione di sanzioni severe per coloro i quali impiegano/subappaltano lavoratori autonomi "fittizi";
3. potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni e dati tra le autorità competenti;
4. semplificare le procedure amministrative per i "veri" lavoratori autonomi

Per quantificare la presenza di lavoro autonomo abbiamo consultato alcune banche dati (es. Banca dati statistica Inail, Osservatorio sul lavoro autonomo Inps) e interpellato l'Agenzia delle entrate.
La nostra osservazione ha riguardato molteplici settori lavorativi e tra questi il settore dell'edilizia.
L'area tematica "Aziende" della banca dati statistica Inail[6], riporta il numero di aziende, suddivise per settore di attività economica (classificazione ATECO 2002), gruppo di lavorazione (codice di tariffa) e tipologia (aziende artigiane e non artigiane). Nell'ambito delle aziende artigiane sono incluse anche quelle senza lavoratori dipendenti.
L'area tematica "aziende", riporta altresì, gli "addetti" alle aziende e, nell'ambito di quelle artigiane, oltre ai lavoratori dipendenti, viene indicato il numero di lavoratori autonomi. I dati non comprendono gli apprendisti e, nei settori della pesca e dei trasporti, non si tiene conto degli associati di cooperative di pescatori e facchini. I dati consolidati riguardano l'anno 2008.
Nell'ambito delle *Aziende in Italia per settore di attività economica e tipologia Inail – anno 2008*, appare significativo il dato del settore di attività economica "F-Costruzioni" il quale rappresenta il 21,33% (825.253) del totale delle aziende. Tra queste ultime, 633.277 (76,73%) risultano aziende "artigiane". Il settore costruzioni rappresenta il 39,12% del totale delle aziende artigiane.
Con riferimento al dato su menzionato relativo alle aziende artigiane del settore costruzioni (633.277 aziende), 462.012 (72,95%) sono caratterizzate dal fatto di non avere lavoratori dipendenti. Le aziende artigiane senza lavoratori dipendenti del settore edilizia, costituiscono il 40,83% del totale delle aziende artigiane senza lavoratori dipendenti.
Sono stati analizzati, inoltre, i dati aggregati per "codice di tariffa Inail". A tal proposito occorre precisare che il gruppo 3 Inail costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte – impiantistica comprende molteplici lavorazioni.
La scelta del sottogruppo 31 costruzioni edili è motivata dal fatto che è sufficientemente rappresentativa delle attività/mansioni che vedono maggiormente impegnati i lavoratori autonomi.
Il sottogruppo codice di tariffa 31-costruzioni edili, contempla le seguenti lavorazioni/attività:

Codice Tariffa	Lavorazione/attività
3100	**Costruzioni edili** *(civili, rurali e industriali)*. **Costruzione e demolizione di edifici.** **Opere edili in sottosuolo.** **Edilizia industrializzata.** **Restauro e bonifica degli edifici.**

[6] http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_OPENLINK&titolo=Banca%20dati%20statistica&link=http://bancadati.inail.it/prevenzionale/

	(Edifici di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, commerciali e religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggi, case cantoniere, caselli, edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per animali ed opere per uso agricolo in genere; torri di refrigerazione e di controllo, sili, ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.)
3110	**Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione** *(preparazione dell'area, servizi ed opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio, le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.)***:** **opere in cemento e muratura;** **opere in legno** (*lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in legno, incastellature, armature, casserature*)**;** **opere metalliche** (*montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte, gru mobili, ecc.*)**;** **opere di ristrutturazione di fabbricati;** **opere di contrasto ai dissesti strutturali;** **lavori di copertura** *(tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.)***;** **lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici** *(sabbiature, lavaggi, attacchi chimici, ecc.)***;** **lavori di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenenti amianto** *(per i lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v. gruppo 3600)***;** **lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio** *(ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle, piani inclinati, piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.; per i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, v. sottogruppo 3150)***;** **opere edili eseguite in sottosuolo: lavori all'interno di gallerie, parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc.** *(esclusi i lavori minerari per i quali v. gruppo 7100).*
3120	**Edilizia industrializzata** *(costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di elementi prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione dell'area, i servizi e le opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i lavori di drenaggio e la urbanizzazione del sito, le demolizioni parziali, gli scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; comprese, anche se isolatamente eseguite, la produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere e l'esecuzione delle operazioni di sutura degli elementi; escluse la prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni eseguite a sé stanti)***:** **lavori di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali** *(strutture portanti, solai, tamponature, scale, pannellature modulari e componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.)***;** **strutture prefabbricate per ricovero provvisionale;** **case prefabbricate.**
3130	**Lavori totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in muratura, in legno e in metallo** *(compresi lo scavo di trincee, i lavori di movimento terra, di spianamento, di sgombero, ecc.)***.**
3140	**Opere di completamento e finitura delle costruzioni** *(compresi i lavori preparatori; esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110, 3120, 3130)***:** **lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e muri in qualunque materiale;** **completamento di interni** (*tramezzi, soffitti, controsoffitti*)**;** **arrotatura, lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;** **lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.** *(per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. gruppo 3600)***;** **posa in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale** *(porte, finestre, persiane, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.)***.**
3150	**Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.**

A conclusione di tale premessa metodologica, si riportano i dati relativi al numero di "Aziende" e "addetti", aggregati per codice di tariffa Inail, riferiti all'anno 2008[7] (Inail-Banca dati statistica, area tematiza "aziende").
Il numero di aziende del gruppo costruzioni edili (554.278 aziende), costituisce complessivamente il 14,37% delle aziende Italiane. Quelle artigiane ne rappresentano il 82,97% (459.885 aziende artigiane).
Restando all'ambito delle "aziende artigiane", quelle appartenenti al sottogruppo Costruzioni Edili, sono il 28,63%. Nell'ambito delle aziende artigiane dell'edilizia, quelle senza lavoratori dipendenti (verisimilmente imprese individuali iscritte in gran parte alla Camere di Commercio e impegnate in attività di subappalto/lavoro autonomo), ne rappresentano il 74,52% (342.711). Relativamente al numero complessivo di aziende senza lavoratori dipendenti, il sottogruppo Costruzioni Edili si attesta al 30,63%.
per quanto attiene il numero di "addetti" (lavoratori), dalla consultazione della banca dati, risulta che i lavoratori (c.d. "addetti alle aziende") impiegati c/o aziende appartenenti al raggruppamento "costruzioni edili" sono 1.150.758 cioè il 6,27% del totale dei lavoratori. nell'ambito del settore "costruzioni edili", i lavoratori occupati presso aziende artigiane ne rappresentano il 65,47% (753.493). i dati aggregati dell'artigianato, settore "costruzioni edili", evidenziano che i lavoratori autonomi rappresentano il 68,07% (512.918 lavoratori autonomi assicurati c/o l'Inail) i quali, relativamente al numero complessivo di lavoratori autonomi (1.959.571), costituiscono il 26,17%. i dati sopra citati confermano il peso specifico del settore costruzioni, sia dal punto di vista della presenza di aziende e lavoratori del comparto che, come successivamente descritto, dal numero significativo di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
al termine di questa disamina di tipo statistico, si colloca il dato europeo (grafico) riportato in una recente recensione dell'eu-osha[8], dove appare evidente il dato significativo dei lavoratori autonomi nel settore costruzioni:

European Agency for Safety and Health at Work, 2010

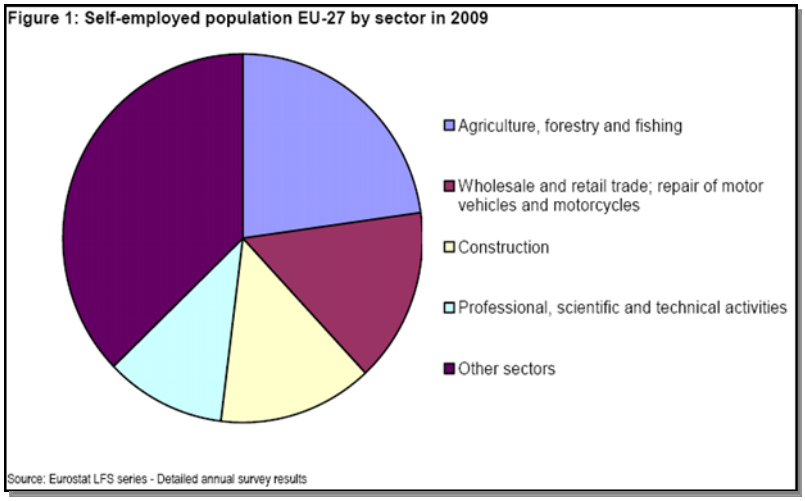

Passando ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate (Ag. entrate Dir. prov. Pisa, *Comunicazione,* luglio 2010), occorre precisare i criteri di selezione adottati. L'anno di riferimento, in questo caso, è il 2007, ultimo periodo disponibile con analisi e report consolidati. La rilevazione ha riguardato i

[7] Inail, *Banca dati statistica*. http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_OPENLINK&titolo=Banca%20dati%20statistica&link=http://bancadati.inail.it/prevenzionale/.
[8] EU-OSHA, *A review of methods used across Europe to estimate work-related accidents and illenesses among the self-employed,* 2010.

soggetti che hanno presentato il Modello unico persone fisiche quadri RF-RG, in assenza di iscrizione Inps ovvero in assenza di posizioni INPS per lavoratori/collaboratori a proprio carico. Le mansioni sono state raggruppate in base alla classificazione ATECO. Sono state considerate alcune attività "manuali" che si organizzano prevalentemente in forme, più o meno regolari, di lavoro autonomo: muratore e affini settore edile, falegname e attività affini, carpentiere e attività affini, idraulici/caldaisti e affini, elettricisti, acconciatori/estetisti, coltivatori agricoli.
Lo schema e i grafici che seguono riportano i dati numerici sopra citati:

MANSIONE	N° SOGGETTI
Falegname e attività affini	22.586
Carpentiere e attività affini	19.000
Muratore e affini settore edilizia	181.977
Idraulici, Caldaisti e affini	33.241
Elettricisti	28.716
Pavimentisti e affini	25.525
Acconciatori, Estetisti	71.086
Agricoltura	30.480

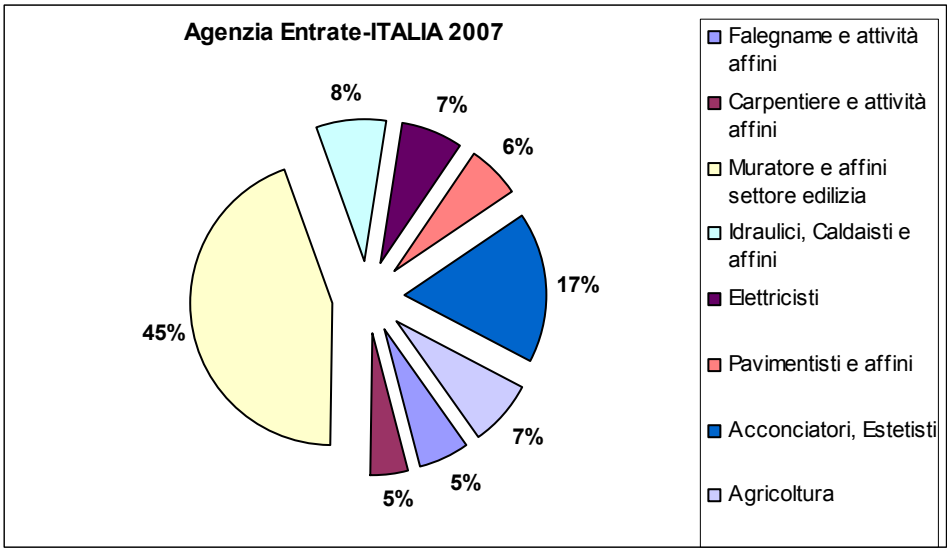

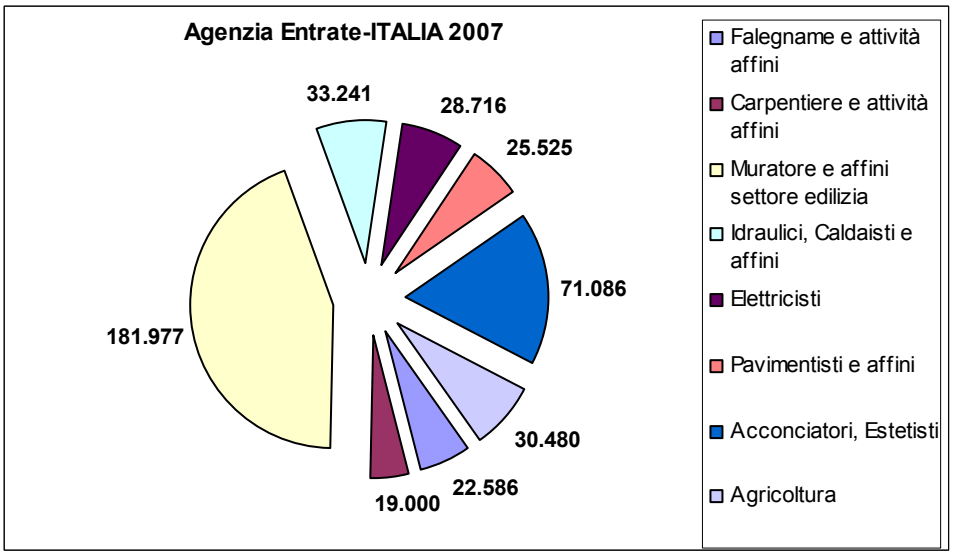

Analizzando il raggruppamento *Muratore e affini settore edilizia*, i "muratori" inquadrati con il codice ATECO 43.39.01 *Attività non specializzate di lavori edili-muratori,* risultano essere **62.201** (il 34,18% del totale di gruppo). Segue lo schema dettagliato delle sotto-attività del settore edilizia:

MANSIONE	**N° SOGGETTI**
Muratore e affini settore edilizia	**181.977**
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali	
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	
43.11.00 Demolizione	
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni	
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca	
43.31.00 Intonacatura e stuccatura	
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	**62.201**
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca	
43.91.00 Realizzazione di coperture	
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici	
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	

Per quanto riguarda i dati Inps (Inps Dir. Prov. Pisa, *Comunicazione*, novembre 2009) "gestione lavoratori autonomi", l'Istituto di Previdenza consultato, nel fornire alcuni dati, ha precisato che non sono disponibili report statistici concernenti "lavoratori autonomi senza collaboratori", come non è possibile specificare gli artigiani per settore di attività economica.
I dati forniti dall'Inps relativi all'anno 2009 in Italia, settore Artigiani – Gestione Lavoratori Autonomi, hanno messo in evidenza le seguenti informazioni: "totale attivi titolari" 1.752.882 (1.460.750 maschi, 292.132 femmine); numero lavoratori agricoli autonomi "coltivatori diretti" anno 2007: totale nazionale 491.350 (Campania 31.353).
La differenza tra i dati analizzati (Inail, Agenzia delle entrate, Inps, ecc.), evidenzia le criticità del sistema in termini di flussi informativi tra le varie istituzioni competenti. E' recente la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Inail, Inps e Agenzia delle entrate, volto alla armonizzazione delle informazioni sopra citate.

Normativa di salute e sicurezza sul lavoro

Aspetti generali e applicazione ai lavoratori autonomi

La normativa comunitaria[9] in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non ha previsto particolari e/o specifiche forme di tutela giuridicamente vincolanti per i lavoratori autonomi.
La Raccomandazione del Consiglio UE del 18 febbraio 2003[10] relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, nell'ambito delle considerazione di cui al punto 8, riporta che «Esistono nella Comunità settori considerati ad "alto rischio" in cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti**".** Il Consiglio UE, con il suddetto atto, raccomandava agli Stati membri**:** 1. di promuovere, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori

[9] Raccomandazione del Consiglio, *Sicurezza lavoratori autonomi,* 18 febbraio 2003, n. 134.
[10] In *GU*, 28 febbraio 2003, L 53, 45-46.

specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi; 2. di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti interessate; 3. di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli organismi competenti, nonché presso le loro organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 4. di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute; 5. di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati; 6. in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti; 7. di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri; 8. di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni».

La legge delega che ha ispirato il c.d. TU, n. 123/2007 *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia* prevedeva l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo tra l'altro «adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio UE e un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati».

Il d.lgs. n. 81/2008 e smi, investe i lavoratori autonomi soltanto per pochi aspetti cogenti quali, l'utilizzo di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali, lasciando agli stessi la "facoltà", e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel contesto del citato decreto legislativo la sicurezza del lavoratore autonomo viene suddivisa su due livelli: quello relativo agli obblighi generali per lo stesso lavoratore autonomo (art. 21), e quello della tutela del lavoratore autonomo che opera in contesti di integrazione organizzativa (art. 26).

Sono dunque previsti per il lavoratore autonomo specifici obblighi sanzionati (l'art. 21, comma 1 dispone che il lavoratore autonomo è tenuto ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/08, a munirsi di dispositivi di protezione individuale utilizzandoli in conformità alle disposizioni del citato decreto legislativo e a munirsi di apposita tessera di riconoscimento (i cui contenuti, per i lavoratori operanti nei cantieri, sono stati recentemente rivisti dalla l. n. 136/2010 *Piano straordinario contro le mafie*) qualora effettui la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

E bene ricordare che le disposizioni dell'art. 21 si applicano altresì ai componenti dell'impresa familiare *ex* art. 230-*bis* c.c. agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai coltivatori diretti del fondo e ai soci delle società semplici dell'agricoltura.

Le disposizioni dell'art. 21, comma 2, si collocano su un piano diverso dal precedente, nel senso della "facoltà" per gli stessi lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di "beneficiare" della sorveglianza sanitaria e di partecipare alla formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come prevista dall'art. 37.

Si tratta di una "facoltà" e non di un obbligo, come appare dalla lettera della norma. Tuttavia la norma generale specifica che restano fermi «gli obblighi previsti da norme speciali». Nell'ambito del titolo IV *Cantieri temporanei o mobili*, relativamente alle previsioni dell'art. 90, comma 9, lett.

a[11] e all'Allegato XVII, si richiede al lavoratore autonomo di esibire al committente/al responsabile dei lavori/all'impresa affidataria, oltre il DURC e l'iscrizione alla Camera di commercio, la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento di quanto disposto dall'art. 21, comma 1 (attrezzature di lavoro, DPI) e gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo).
L'obbligo sanzionato di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in edilizia ricade espressamente su committente, responsabile dei lavori o impresa affidataria. Tale precetto di verifica si attua attraverso le modalità indicate nell'allegato XVII. Le modalità ivi previste, pur essendo non sanzionate, secondo una lettura a nostro avviso condivisibile per quanto nei principi del d.lgs. n. 81/2008, si traducono in prassi o atti indirettamente "obbligati" per i lavoratori autonomo al fine di soddisfare, secondo norma, un obbligo altrui.
Appare pacifico altresì che l'autocertificazione sopra prevista rappresenta comunque una dichiarazione di responsabilità in merito all'effettuazione di alcuni adempimenti previsti dalla legge. Recentemente la Regione Toscana, nell'ambito delle previsioni della l. n. 30/2007 *Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli*, ha approvato percorsi formativi obbligatori per i lavoratori autonomi in agricoltura**.**

Lavoratori autonomi e rapporto assicurativo

L'Inail tutela il lavoratore nel caso di danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa. All'assicurazione sono tenuti tra l'altro gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura.
In Italia quindi è vigente una legislazione sociale tale che tutela il lavoro e i lavoratori (subordinati e collaboratori a progetto) in caso di infortunio sul lavoro e/o infortunio in itinere e/o malattia professionale.
Alla base di questa forma di tutela vi è il "premio" assicurativo che i datori di lavoro devono versare all'Istituto assicuratore (Inail), Ente che opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.
Anche nei casi in cui il datore di lavoro, per qualunque motivo, non abbia versato il "premio", vige la c.d. "automaticità delle prestazioni" Inail per i lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Per gli stessi datori di lavoro vige l'obbligo di attuare le disposizioni cogenti relative alla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e smi, normativa sul lavoro notturno etc..), al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, come indicato nel primo periodo, artigiani e lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti all'obbligo assicurativo presso Inail. A questo punto, per i lavoratori autonomi, le disposizioni generali di tutela sul lavoro divergono da quelle previste per i cd "lavoratori subordinati" e co.co.pro.
Infatti, per i lavoratori autonomi da un lato non vige l'automaticità delle prestazioni Inail, le quali sono subordinate al pagamento del "premio", e dall'altro il d.lgs. n. 81/08 ha previsto soltanto forme parziali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Principali fattori di rischio per la salute e sicurezza nel settore edilizia

[11] Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da partee dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e dal DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

Si riportano schematicamente i principali fattori di rischio per la salute e sicurezza nelle attività del settore edilizia, rapportati alle principali situazioni/compiti/attività tipiche del comparto.

Fattori/Agenti di Rischio[12]	**Compiti/Attività/Situazioni lavorative**	**Possibili effetti sulla salute**[13]
Rumore	Martelli demolitori o perforatori pneumatici, seghe circolari per laterizi/piastrelle/ammetti, betoniere, macchine movimento terra, gruppi elettrogeni, mole a disco, flessibili, pistole sparachiodi, vibratori per calcestruzzo, compressori	Ipoacusia bilaterale
Vibrazioni	Segmento mano-braccio: strumenti vibranti alternativi (martello pneumatico), strumenti vibranti rotanti (trapani, frese, mole). Fattori concausali: microclima freddo, posture e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Corpo intero: macchine operatrici	Segmento mano-braccio: affezioni tendinee, osteo-articolari, vascolari Corpo intero: artropatie colonna vertebrale
Fattori microclimatici e climatici sfavorevoli	Lavorazioni che espongono a temperature troppo calde, troppo fredde o climi particolari, determinati da condizioni inusuali di umidità o eccesso di correnti d'aria o di irraggiamento solare	Cardiovasculopatie Affezioni respiratorie Patologie cutanee
Polveri (miste, silice, amianto, cemento)	Lavori di demolizione, caricamento betoniere, uso strumenti vibranti su calcestruzzo, esposizione amianto (demolizioni su manufatti in cemento-amianto, demolizioni/lavori su rivestimenti tubazioni e caldaie, demolizioni pareti prefabbricate anni 60/70, demolizioni/lavori su pavimenti in vinile-amianto, demolizioni/lavori su intonaci tagliafuoco e rivestimenti a spruzzo contenenti amianto), esposizione cemento (attività tipiche del muratore e del piastrellista), esposizione silice (lavorazioni di scavo, movimentazione terra, demolizioni e ristrutturazioni, taglio materiali edili, preparazioni cementizie, sabbiatura a secco, posa pavimenti)	Broncopneumopatie acute e croniche Pneumoconiosi (silice e amianto) Mesotelioma pleurico (amianto) Asma
Fibre di vetro	Usate in edilizia per controsoffittature sospese in pannelli, isolamento termico, isolamento acustico, taglio/rifilatura/sagomatura dei pannelli, movimentazione (posa e rimozione)	Dermatiti Broncopneumopatie croniche
Oli disarmanti	L'esposizione è maggiore nelle industrie dei precompressi rispetto al cantiere tradizionale. Viene applicato con spazzolini o a spruzzo con pompa a mano. E' una miscela di oli contenenti *solventi organici, oli esausti, emulsionanti, prodotti bituminosi.*	Dermatiti, congiuntiviti Cancerosi cutanee
Prodotti chimici (additivi, adesivi, isolanti, impermeabilizzanti, intonaci etc)	Lavorazioni e compiti lavorativi di vario genere (è possibile valutare la pericolosità e nocività di ogni prodotto attraverso la relativa scheda di sicurezza)	Patologie respiratorie e/o cutanee su base allergica e/o irritativi Patologie renali Affezioni epatiche, ematologiche
Prodotti bituminosi	Lavori di pavimentazione stradale e messa in opera di cartoni bitumati a caldo (possibile formazione di IPA=idrocarburi aromatici policiclici)	Broncopneumopatie croniche Dermatosi, Cancerosi cutanea Neoplasie vescicali, ematologiche, vie respiratorie
Polveri di legno	Attività di carpentiere e parquettista (valutare l'impiego di legni duri a rischio cancerogeno)	Asma Broncopneumopatie croniche Patologie croniche seni paranasali Neoplasie seni paranasali (legni duri)
Fumi di saldatura	Operazioni di saldatura	Broncopneumopatie acute e croniche Febbre dei saldatori Altre patologie correlate al materiale impiegato
Movimentazione manuale dei carichi	Montaggio/smontaggio ponteggi, sollevamento e	Osteo-artropatie del rachide e arti

[12] Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, *Indicazioni per la sorveglianza sanitaria nel comparto edile*, 8 ottobre 2007.
[13] Stocks SJ, McNamee R, Carder M, Agius RM, *The incidence of medically reported work-related ill health in the UK construction industry*, Occup. Environ Med., 2010 Aug; 67(8), 574-6.

	trasporto dei sacchi, posa e rimozione dei casseri, getto di calcestruzzo/livellamento del getto, posa laterizi, applicazione malte e intonaci, trasporto carriole, posa materiale di copertura del tetto, uso attrezzi o utensili	superiori
Movimenti ripetitivi con gli arti superiori	Attività svolte in modo prolungato e ripetitivo con gli arti superiori: es. imbianchino, stuccatore, lavori di carpenteria con uso di martello, etc..	Patologie muscoloscheletriche[14] spalla, gomito, polso, mano
Costrittività posturali (posizioni di lavoro fisse e/o incongrue)	Posatori di pavimenti e rivestimenti	Patologie muscoloscheletriche delle ginocchia
Lavori in altezza (cadute dall'alto)	La caduta dall'alto rappresenta il rischio più grave e diffuso di infortunio nei cantieri edili, sia per i muratori che operano in altezza che per tutti coloro che per vari motivi si trovano a salire in alto sulle opere provvisionali o sulle strutture in costruzione	Condizioni patologiche a rischio per l'effettuazione di lavori in altezza: *Cardiopatie ischemiche e/o aritmie, disturbi dell'equilibrio, ipertensione/Ipotensione arteriosa* *Epilessia non compensata, etilismo,* *Uso stupefacenti,Uso psicofarmaci* *Gravi deficit della visione*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali in edilizia

Gli infortuni sul lavoro rappresentano ancora una piaga nei paesi industrializzati, seppur in calo, con alcune differenziazioni tra i vari Stati dell'UE-27 anche per diversità sia occupazionali che di rilievo statistico. Quello delle **Costruzioni** è il settore nel quale si concentrano maggiormente, per frequenza e gravità, gli infortuni sui luoghi di lavoro.
Anche in Italia il quadro complessivo del settore mostra un numero di infortuni sul lavoro elevati, anche se in flessione rispetto agli anni precedenti.
Risulta meno evidente, anche se non meno importante, il fenomeno delle malattie professionali in Edilizia.
Nel 2009 gli infortuni[15] denunciati nel settore delle Costruzioni sono diminuiti del 16% rispetto al 2008.
Anche gli infortuni mortali sono calati dell'1,4% rispetto all'anno precedente.
La crisi globale ha contribuito alla diminuzione degli infortuni sul lavoro, sia per la contrazione dell'occupazione sia, in parte, per episodi di "non denuncia" che a nostro avviso possono incidere maggiormente nell'ambito del lavoro autonomo.
Si è osservato invece un forte incremento delle denunce di malattia professionale in tutti i settori economici, compreso quello dell'edilizia.
A determinare il forte aumento delle denunce è stata soprattutto la maggiore consapevolezza dei soggetti coinvolti (lavoratori,datori di lavoro, parti sociali, medici, ecc) in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali.
Da considerare, inoltre, da un lato l'entrata a regime delle nuove tabelle delle malattie professionali in cui sono inserite anche le patologie da sovraccarico biomeccanico, e dall'altro l'emersione di una quota di "sommerso" di sottodenunce (in particolare in Agricoltura).
Un contributo importante nell'ambito delle malattie professionali è pervenuto altresì dalle ricerche condotte dalle strutture competenti in medicina del lavoro (Università, ASL, Inail).
L'osservazione dei dati consultabili sul portale Inail, "banca dati statistica" Gestione industria-commercio-servizi, sezione infortuni sul lavoro e malattie professionali, ha evidenziato ancora una volta il peso del settore edilizia dove, emergono dati significativi riguardanti i lavoratori autonomi.

---

[14] Inaba R, Mirbod SM, *Subjective musculoskeletal symptoms in winter and summer among indoor working construction electricians,* Ind Health. 2010, 48(1), 29-37.
[15] Rapporto Inail, 2009.

Entrando nel dettaglio dei dati, analizzando il fenomeno infortunistico (gestione industria-commercio-servizi, *Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende per codice di tariffa Inail e tipologia aziende*) relativo all'anno 2009, si nota come a fronte del dato complessivo caratterizzato da 705.181 infortuni sul lavoro denunciati, 46.333 (6,57%) hanno riguardato il settore "Costruzioni Edili" e di questi, 27.592 (59,55%) appartenevano alla tipologia "Aziende Artigiane". Gli infortuni sul lavoro del gruppo "*Costruzioni Edili – Aziende Artigiane*" per l'anno 2009 , hanno rappresentato il 27,44% del totale (100.538) infortunistico dei vari settori (manifatturiero, commercio, agrindustria etc). Ritornando ai 27.592 infortuni sul lavoro "*Costruzioni Edili*" nell'ambito dell'artigianato, 15.227 (55,18%) riguardano lavoratori autonomi che, rappresentano il 32,12% del totale infortunistico del lavoro autonomo.
Questi dati mostrano quanto sia elevato il numero di lavoratori autonomi dell'edilizia che ogni anno subiscono un infortunio sul lavoro.
Analizzando i dati su base regionale, è possibile verificare che in Emilia Romagna, il numero degli infortuni di lavoratori autonomi dell'edilizia (2.434 nel 2009) costituisce il 66,37% del totale infortunistico settore "costruzioni edili" denunciato dalle aziende artigiane, rispetto alla media del 55,18%. In Veneto la % di lavoratori autonomi infortunatisi è del 55,21%, mentre in Toscana rappresenta il 56,29%.
Riportiamo in tabella i dati relativi ad alcune Regioni del Nord, del Centro e del Sud.
Infortuni sul lavoro denunciato dalle aziende artigiane per regione e classe di addetti dell'azienda anno 2009 – fonte Inail, banca dati statistica. Codice Tariffa Inail: 31-Costruzioni edili

Regione	**Autonomi**	Dipendenti	Tot
VENETO	**1.780 (55,21%)**	1444	3.224
LOMBARDIA	**2.596 (55,64%)**	2069	4.665
EMILIA ROMAGNA	**2.434 (66,37%)**	1233	3.667
TOSCANA	**1.664 (56,29%)**	1292	2.956
LAZIO	**513 (56,37%)**	397	910
PUGLIA	**544 (47,30%)**	606	1.150

Restando nella sezione del portale web Inail "Banca dati statistica – Gestione Industria-Commercio-Servizi, *Malattie Professionali denunciate dalle aziende per codice tariffa Inail e tipologia di aziende*", per quanto riguarda le malattie professionali denunciate il 2009, 3.357 hanno riguardato lavoratori di aziende appartenenti al sottogruppo "*Costruzioni Edili*" (11,05% del totale generale, rappresentato da 30.362 denunce di MP). Di queste 3.357, ben 2.068 (61,60%) provenivano da aziende artigiane.
Le malattie professionali del gruppo "*Costruzioni Edili*" denunciate nel corso del 2009, hanno rappresentato il 34,76% del totale (5.948) dei vari settori considerati (manifatturiero, commercio, agrindustria etc) nell'ambito delle aziende artigiane.
Le malattie professionali (2.068) denunciate dalle aziende artigiane appartenenti al gruppo "costruzioni edili", comprendono 1.387 (67,06%) lavoratori autonomi, che rappresentano il 37,81% di tutte le malattie professionali denunciate dai lavoratori autonomi dei vari settori lavorativi.
Esaminando i dati su base regionale, come per gli infortuni sul lavoro, in Emilia Romagna ad esempio, il numero di denunce di malattie professionali riguardanti lavoratori autonomi dell'edilizia (328 nel 2009), rappresenta il 84,75% del totale delle denunce di malattie professionali gruppo "*Costruzioni Edili*" dell'artigianato.
In Veneto la percentuale è del 71,07% mentre in Toscana il 72,12%.
Riportiamo in tabella anche i dati di altre Regioni.
Malattie professionali denunciate dalle aziende artigiane per cod. tariffa Inail, regione e classe addetti anno 2009 – fonte Inail banca dati statistica. Codice tariffa Inail: 31-costruzioni edili.

Regione	**Autonomi**	Dipendenti	Tot
VENETO	**86 (71,07%)**	35	121

LOMBARDIA	**97 (52,15%)**	89	186
EMILIA ROMAGNA	**328 (84,75%)**	59	387
TOSCANA	**163 (72,12%)**	63	226
LAZIO	**37 (62,71%)**	22	59
PUGLIA	**41 (51,25%)**	39	80

È chiaro che il lavoro autonomo, come attualmente connotato, favorisce delle "sacche" di sommerso, sia dal punto di vista previdenziale che dei rapporti di lavoro. In tale contesto si inseriscono fenomeni di sottodenuncia delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, con una evidente sottostima di alcuni parametri complessivi. Per le predette considerazioni, non è azzardato ritenere che il numero reale di infortuni sul lavoro e malattie professionali nel lavoro autonomo, sia maggiore di quello ufficiale.
A conclusione di questa analisi, è opportuno precisare che il sottogruppo "Codice tariffa Inail 31-costruzioni edili", rappresentativo delle mansioni più diffuse del settore edilizia, fa parte del grande gruppo "3-costruzioni, impianti", nel quale ritroviamo anche altri raggruppamenti di attività: 32-costruzioni idrauliche, 33-strade e ferrovie, 34-linee/condutture, 35-fondazioni speciali, 36-impianti.

Programmi sperimentali di promozione della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia: le prospettive della qualificazione ex art. 27, d.lgs. n. 81/2008

Per rafforzare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il Testo Unico ha puntato su un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Le disposizioni contenute nell'art. 27 del decreto tracciano le direttrici per la costruzione di un modello innovativo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la qualificazione degli operatori (imprese e lavoratori autonomi) interessati, al fine di saldare determinare una stretta connessione tra politiche della sicurezza e produttività.
Il sistema di qualificazione dovrebbe trovare una prima applicazione tra l'altro nel settore edilizia, nella versione della "patente a punti".
In considerazione dell'elevato numero di lavoratori autonomi in edilizia nonché della peculiarità di queste forme di rapporti di lavoro, riteniamo che un percorso virtuoso per la qualificazione degli stessi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, debba fondarsi su alcuni elementi a nostro avviso imprescindibili.
Ripercorrendo brevemente le disposizioni normative contenute nell'articolo 21 del T.U. «i lavoratori autonomi (compreso artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti, componenti impresa familiare) devono utilizzare attrezzature di lavoro conformemente alle previsioni del titolo III, munirsi e utilizzare dispositivi di protezione individuale come previsto dal predetto titolo III nonché munirsi di idoneo tesserino di riconoscimento».
Nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili, di cui al Titolo IV, i lavoratori autonomi dell'edilizia devono:

- seguire le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 94)
- attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nel piano operativo di sicurezza (POS) (art. 100, comma 3)
- evitare qualsiasi deposito sopra i ponti di servizio e sulle impalcature (eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori); lo spazio dei materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro (art. 124)
- evitare di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio nonché salire e scendere lungo i montanti (art. 138, comma 3-4)
- lavorare sui muri in demolizione (art. 152, comma 2)

I suddetti adempimenti risultano tutti sanzionati in caso di inosservanza.

Restando nel conteso del titolo IV, *Cantieri temporanei e mobili*, l'art. 90, comma 9, lettera *a* prescrive che i lavoratori autonomi, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, devono esibire al committente (secondo le modalità previste dall'allegato XVII) gli attestati relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, nei casi espressamente previsti dalla legge.
La facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria si fonde con l'obbligoper il committente/responsabile dei lavori, anche in caso di subappalto, di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII, comma 2, lett. *d*: «attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo».
Questo è un punto ampiamente dibattuto dagli addetti ai lavori e oggetto di quesiti e pareri spesso in contraddizione.
A conclusione del breve esame del testo di legge, si rammenta che il comma 2 dell'art. 21 dispone che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri dell'attività svolta, hanno la "facoltà" di beneficiare della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dalla sorveglianza sanitaria.
Su quest'ultima previsione normativa, uno dei punti critici, sta è nel termine "facoltà" che, potrebbe lasciar intendere una "concessione" in favore dei lavoratori autonomi.
Concedere il beneficio della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del lavoratore autonomo, si pone in antitesi ai principi enunciati dal TU e dalla raccomandazione UE 2003/134/CE.
Per quanto riguarda invece gli aspetti cogenti relativi alle attrezzature di lavoro e ai DPI, appare improbabile per il lavoratore autonomo, utilizzare attrezzature di lavoro e DPI conformemente alle disposizioni del Titolo III, senza avere accesso *ex ante* (è qui che si materializza la fusione tra "facoltà" e "obbligo") a programmi di formazione, informazione e addestramento mirati.
Di altra natura evidentemente ogni disquisizione in merito a modalità, fondi, responsabilità istituzionali, per realizzare tutto ciò.
Per quanto attiene infine agli aspetti squisitamente sanitari, in considerazione tra l'altro delle malattie professionali dei lavoratori del settore edilizia e dell'importanza delle condizioni di salute c.d. "sfondi di ipersuscettibilità" (es. diabete, cardiopatie, assunzione di farmaci psicoattivi, assunzione alcol e/o droghe, neuropatie etc..), al pari degli elementi di sicurezza, che sottendono molti infortuni sul lavoro del settore, riteniamo fondamentale che i lavoratori autonomi del settore edilizia debbano essere "*stimolati"* ad effettuare la sorveglianza sanitaria.
Stimolare siffatta misura di prevenzione (sorveglianza sanitaria), punto cardinale di tutte le norme di igiene del lavoro a partire dal d.P.R. n. 303/56 fino al d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal cd "correttivo" d.lgs. n. 106/09, rappresenta una delle sfide principali da affrontare, nel costituendo sistema di qualificazione dei lavoratori autonomi, pur in previsione della versione dalla "patente a punti".
Il sistema della "patente a punti" dovrebbe racchiudere, nei termini e modalità che il legislatore riterrà opportuni, i determinanti di salute e sicurezza sul lavoro per l'edilizia, validi sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.
A prescindere dai singoli contenuti e rispettivi punteggi, alcune importanti misure[16] di prevenzione e promozione della salute e sicurezza sul lavoro dedicate al lavoro autonomo dell'edilizia, possono trovare una naturale declinazione (punteggi etc.) nella c.d. "patente a punti". Tra queste, nell'ottica di un modello sperimentale di "presa in carico" dei lavoratori autonomi, con particolare applicazione all'edilizia, si ritengono fondamentali:

- l'offerta capillare di pacchetti formativi specifici inerenti la salute e sicurezza in edilizia, da attuare, anche nella formula "formazione in cantiere" (es. equipe di formazione e tutoraggio da individuare tra il personale che opera nei dipartimenti di prevenzione delle ASL,

[16] D. Taddeo, G. Goglia, *Salute e Sicurezza nel lavoro autonomo: stato dell'arte e prospettive future* in *Bollettino Toscana* Rls, 2010, Anno III, n. 2.

nell'ambito delle scuole edili, degli enti bilaterali, delle associazioni di categoria, presso le strutture universitarie di Medicina del lavoro, Inail, ecc., nell'ottica della collaborazione istituzionale);

- la configurazione di strutture operative, organizzate attraverso team multiprofessionali/multidisciplinari di assistenza, per l'analisi dei rischi e la formulazione/erogazione di soluzioni di sicurezza (strutture operative allocate presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL e/o le strutture Universitarie di Medicina del lavoro, in collaborazione sinergica con associazioni di categoria, enti bilaterali, scuole edili, Inail, ecc.);
- l'allestimento di ambulatori medici dedicati ai lavoratori autonomi (presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso le strutture Universitarie di Medicina del Lavoro e presso le Unità Operative Ospedaliere di medicina del lavoro, laddove presenti).

Nell'ambito dell'articolazione di questo "modello organizzativo sperimentale", il ruolo delicato del medico di medicina generale può trovare una collocazione determinante.
Certo non potrà essere la questione dei "costi" o del "chi paga", a far naufragare tale processo di civiltà, anche in prospettiva di un rinnovato welfare rivolto alle figure più vulnerabili del mondo del lavoro.
Le istituzioni preposte, infine, dovrebbero destinare adeguate risorse a supporto di tali iniziative.
Tali proposte potrebbero, in una prima fase, essere finanziate con una previsione temporale di tipo sperimentale.
A sostegno dei costi delle prestazioni (sorveglianza sanitaria, formazione, ecc.), in analogia a quanto avviene in Finlandia, si potrebbero prospettare forme di compartecipazione pubblica, da definire nelle sedi istituzionali.
Le modalità suggerite non hanno la presunzione di indicare "il percorso" da seguire, né di guidare le scelte in campo, invero rappresentano alcune delle possibili ipotesi di lavoro. L'obiettivo primario deve essere quello di costruire un sistema semplice ed efficace che consenta una prevenzione concreta degli infortuni e delle malattie da lavoro in edilizia, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi.
Restando nei confini del percorso normativo in atto presso i vari livelli istituzionali, un modello positivo ed efficace di promozione della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi dell'edilizia, in prospettiva anche della qualificazione degli stessi nonché della "patente a punti", dovrebbe delineare gli elementi essenziali c.d. "determinanti" di salute e sicurezza sul lavoro.
La sfida quindi è costruire un modello organizzativo di "presa in carico del lavoratore autonomo" dell'edilizia, in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a garanzia di un sistema di lavoro virtuoso e competitivo.

Gaetano Goglia
Dirigente medico del lavoro
U.F. Dipartimento di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro – USL 5 Pisa

Domenico Taddeo
Responsabile settore prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
U.F. Dipartimento di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro – USL 5 Pisa